

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2435-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(Relatore: **PISONI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 28 settembre 1978 (Stampato n. 901)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FORLANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEI TRASPORTI

E « AD INTERIM » DELLA MARINA MERCANTILE

(RUFFINI)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 29 settembre 1978*

Adesione alla Convenzione internazionale sulla sicurezza
dei contenitori (CSC), con allegati, adottata a Ginevra
il 2 dicembre 1972, e sua esecuzione

Presentata alla Presidenza il 21 dicembre 1978

ONOREVOLI COLLEGHI! — Fin dal dicembre 1972 è stata adottata a Ginevra la convenzione sulla sicurezza dei contenitori (CSC).

Solo nel 1977 il Governo ha presentato al Senato il disegno di legge n. 901 per

l'adesione alla convenzione e la sua esecuzione. Il Senato ha approvato il disegno di legge in parola il 29 settembre 1978.

Si è registrato un notevole ritardo su una disciplina che non presenta alcuna difficoltà da parte nostra circa la sua ado-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

zione e ha lo scopo di assicurare maggior garanzia di sicurezza agli addetti ai trasporti dei contenitori.

La convenzione infatti stabilisce norme di sicurezza per i criteri di costruzione, la manutenzione e la conservazione dei *containers* e fissa inoltre l'obbligo di assoggettare gli stessi a periodici controlli e collaudi per verificarne l'idoneità.

Di concerto fra il Ministero dei trasporti, il Ministero degli affari esteri e quello della marina mercantile saranno

fatte proposte al Presidente della Repubblica perché con suo decreto emani un regolamento applicativo della convenzione.

Dato il ritardo con cui si giunge all'adesione alla convenzione, la Commissione esteri e il relatore esprimono l'auspicio che i Ministeri interessati possano ridurre il termine di sei mesi previsto per la predisposizione delle norme regolamentari da sottoporre al Presidente della Repubblica.

PISONI, *Relatore*.

TESTO

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire alla Convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC), con allegati, adottata a Ginevra il 2 dicembre 1972.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo VIII della Convenzione stessa.

ART. 3.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della marina mercantile, saranno emanate le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.